

**Difendere
la culla
del giusto
processo****PAOLA BALDUCCI**
A PAGINA 8**Difendiamo Aule d'udienza
contraddittorio e dibattimento:
la culla del giusto processo****NON POSSIAMO
RINUNCIARE
A UNO DEI
BALUARDI
DELLA NOSTRA
DEMOCRAZIA****PAOLA BALDUCCI**

È noto a tutti che, almeno fino ad oggi, il processo penale è lo strumento attraverso il quale si accerta la verità processuale, nel rispetto del bilanciamento di questa esigenza di "Giustizia" con quella, fondamentale, della inviolabilità della libertà personale.

A tale esigenza di temperamento ha condotto la storia, quando, all'affermazione sempre più incessante dei diritti fondamentali della persona, ha fatto seguito la trasformazione del processo penale, da sistema inquisitorio a sistema accusatorio.

Ora come allora, sono ancora le vicende storiche che chiedono un cambiamento, questa volta dal nome "processo da remoto". L'idea di un processo, cioè, che non si svolge in aula, come siamo soliti intenderlo ed immaginarlo, ma, semplicemente, dietro uno schermo.

La domanda che, violenta, si presenta alla nostra attenzione è una sola: siamo disposti a cedere davanti ad

**IN UN UFFICIO
GIUDIZIARIO VIRTUALE
NON È POSSIBILE
CONDURRE
UN CONTROESAME
DEL TESTE: COSÌ SI VIENE
MENO ALLE LOGICHE
DEL CONFRONTO
DIRETTO**

esigenze storiche accettando, questa volta, di compromettere uno dei baluardi della nostra democrazia?

Si è soliti dire che il luogo non è fondamento dell'attività in cui essa si svolge, ma siamo sicuri che sia davvero, e sempre, così? Cioè, possiamo veramente ammettere che l'aula d'udienza non sia luogo di elezione e fondamento dell'attività processuale che ivi si svolge?

Il processo penale è una rappresentazione, e in quanto tale necessita di parti, di un contenuto e di un luogo adatto ad ospitarla. L'aula d'udienza è tutto questo: la sua struttura riecheggia quel duello a suon di oratoria e produzioni documentali. Tutti osservano tutti e tutto; tutti ascoltano tutti e tutto; non c'è dettaglio, fisico o espressivo che sia, che possa sfuggire all'attento. D'altronde, non poteva essere diversamente:

nell'aula d'udienza



sono confluiti tutti
quei diritti e quel-
le garanzie che,
a ridosso de-
gli anni '50,
hanno im-
posto un
cambia-

mento al nostro Stato. L'aula d'udienza è così diventata la "culla" di quel processo penale, di tipo accusatorio, che vedeva - e vede tutt'oggi - nel dibattimento il suo momento d'eccellenza.

Oralità, immediatezza e contraddittorio ne hanno da sempre costituito, a partire da quel famoso 1989, la spina dorsale, sostituendosi di fatto alla segretezza e all'inquisizione che non lasciava spazio ad alcun libero convincimento del giudice.

Ciò ha fatto sì che il processo penale si concretizzasse in una forma di dialogo orale, richiedente la compresenza e la partecipazione attiva di più soggetti: solo così, dall'apprezzamento immediato di ogni singola parola, di ogni singolo comportamento e di ogni singolo dettaglio, potranno dirsi attuati i principi del giusto processo, secondo le coordinate nazionali e sovranazionali.

L'aula d'udienza è, perciò, il luogo in cui prendono vita gli articoli 111 Cost. e 6 Cedu.

Come è possibile, allora, conciliare tutto ciò con la rigidità e la freddezza di uno schermo?

È evidente come qualsiasi tipo di contatto tra le parti svanisca, a discapito soprattutto di quel rapporto, intercorrente tra imputato e suo difensore, sotteso alle logiche e alle garanzie proprie del diritto di difesa; è evidente, data la natura stessa dello schermo, come l'emotività, i comportamenti, le voci e i dettagli si dissolvano, a discapito di quella partecipazione diretta e attiva, che è il cuore del processo.

L'impatto negativo è lampante, tanto sulle modalità del procedere, quanto, soprattutto, sulle garanzie e sui diritti che devono essere rispettati.

Ci basti pensare alla fortissima limitazione cui si vedrebbe co-

stretta la regina delle prove, la testimonianza: come è possibile condurre un controesame, o lo stesso esame, del teste venendo meno alle logiche del confronto diretto, che consente di modificare e adattare in itinere quello schema del "botta e risposta"?

Ancora, ci basti pensare a che cosa ne sarà di quei criteri previsti dall'art. 133 c.p., attinenti al comportamento dell'imputato nel corso del processo, in base ai quali il giudice è chiamato ad orientarsi ai fini della quantificazione della pena. Una diversa perimetrazione della stessa, infatti, produrrebbe conseguenze non indifferenti sul rispetto del principio della legalità della pena, ripercuotendosi, in ultima battuta, sulla funzione rieducativa, consacrata in Costituzione, nonché sulla finalità di reinserimento sociale. Tuttavia, c'è chi sostiene la possibilità e la legittimità di un tale cambiamento, sulla scorta di quanto è rintracciabile nello stesso codice di rito. Invero, si tratta di tesi fortemente opinabile: tanto la lettera della norma, quanto la storia e la ratio dell'istituto della partecipazione a distanza, dimostrano come questo sia uno strumento legittimamente utilizzabile purchè ne siano rispettati i limiti di perimetrazione, previsti dalla legge stessa. Ragioni di necessità, di economia processuale, di tutela della sicurezza sociale e dell'incolumità pubblica sono le uniche che, in via d'eccezione, possono giustificare una deroga ai caratteri dell'oralità, dell'immediatezza e del contraddittorio. E in base ai principi che governano il diritto penale, considerato nella sua totalità, non è possibile estendere l'ambito di operatività della norma, mediante analogia, allorché ciò determini l'applicazione di una disciplina in senso sfavorevole all'imputato.

Con lo sguardo volto al ricordo di quelle aule d'udienza, affollate, animate e vive, non resta allora che un'ultima considerazione: preservare quelle aule, perché "culla" del giusto processo.